



LEGA PRO

COMUNICATO N. 42/DIV – 15 OTTOBRE 2024

42/139

CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025

GARE DEL 11, 12 e 13 OTTOBRE 2024

Si riportano i risultati delle gare disputate il 11, 12 e 13 Ottobre 2024

9^ GIORNATA ANDATA

GIRONE A

ALBINOLEFFE	ATALANTA U23	2-2
ALCIONE MILANO	TRIESTINA	1-0
FERALPISALO'	CALDIERO TERME	2-0
GIANA ERMINIO	PADOVA	0-1
L.R. VICENZA	LUMEZZANE	1-1
PERGOLETTESE	TRENTO	0-0
PRO PATRIA	LECCO	2-1
PRO VERCELLI	UNION CLODIENSE	1-1
RENATE	NOVARA	0-1
VIRTUS VERONA	ARZIGNANO V.	2-1

GIRONE B

AREZZO	RIMINI	1-1
CAMPOBASSO	SPAL	4-0
LEGNAGO SALUS	GUBBIO	0-1
LUCCHESI	SESTRI LEVANTE	0-0
PERUGIA	VIRTUS ENTELLA	0-1
PESCARA	MILAN FUTURO	(*)
PIANESE	CARPI	1-0
PONTERA	TORRES	2-3
TERNANA	ASCOLI	3-1
VIS PESARO	PINETO	1-1

(*) rinviata al 21.11.2024

GIRONE C

AUDACE CERIGNOLA	SORRENTO	2-0
AVELLINO	CASERTANA	5-0
BENEVENTO	LATINA	5-0
CATANIA	TEAM ALTAMURA	2-0
CAVESE	TURRIS	1-2
GIUGLIANO	JUVENTUS NEXT GEN	1-0
MONOPOLI	CROTONE	1-1
POTENZA	FOGGIA	1-1
TARANTO	AZ PICERNO	1-0
TRAPANI	ACR MESSINA	1-1

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 15 Ottobre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 11, 12 e 13 OTTOBRE 2024



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare della nona giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AREZZO, AUDACE CERIGNOLA, AVELLINO, CATANIA, CAVESE, FOGGIA, GIUGLIANO, LECCO, L.R. VICENZA, MONOPOLI, PADOVA, PERUGIA, SORRENTO, TERNANA, TRAPANI e VIRTUS ENTELLA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;

considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 2.000,00

ACR MESSINA

A) per avere, i suoi sostenitori (circa l'80%), posizionati nel Settore Curva Ospiti, intonato al 52° minuto della gara, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari ripetuto per circa quindici secondi che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato:

1. all'inizio del secondo tempo, tre petardi di elevata potenza sul terreno di gioco, nelle immediate vicinanze di fotografi, raccattapalle e Forze dell'Ordine, così ritardando l'inizio del secondo tempo di circa un minuto;

2. al 48° minuto del secondo tempo, in occasione della segnatura della rete da parte della propria squadra, due petardi sul terreno di gioco, uno di questi esplodeva vicino ad un proprio calciatore mentre stava esultando, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerata la particolare odiosità della condotta sub A) e la pericolosità della condotta sub B), rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose (ulteriori rispetto al ritardo nell'avvio del secondo tempo di gara) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., integrazione r. proc. fed., r. c.c., integrazione r. c.c.).

CATANIA per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord - Settore Superiore Rosso e Settore Inferiore Azzurro, intonato:

1. al 47° minuto del secondo tempo (circa il 70% dei suoi sostenitori), un coro offensivo ed insultante nei confronti di tifosi di altra società ripetuto consecutivamente per un minuto, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante;

2. al 49° minuto del secondo tempo (circa il 90% dei suoi sostenitori), intonato un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari ripetuto consecutivamente per un minuto che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare odiosità delle condotte sub 1) e 2) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.000,00

TRAPANI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, durante il secondo tempo, due fumogeni sul terreno di gioco, una quindicina circa tra bottigliette vuote di plastica e bicchieri sul terreno e nel recinto di gioco, così ritardando la ripresa del gioco.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la ritardata ripresa del gioco) e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 300,00

LECCO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati, una porta e una cassettera di un ufficio della società ospitante.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

TARANTO per avere, la totalità dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 15° e 19° minuto del primo tempo, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 200,00

CAMPOBASSO per avere, i suoi sostenitori (circa il 50%), posizionati nel Settore

Curva Nord, intonato, all'8° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per cinque volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).

MONOPOLI per avere, i suoi sostenitori (circa il 50%), presenti nel Settore Curva Nord, intonato, al 22° minuto del primo tempo, un coro offensivo nei confronti di tifosi di altra società ripetuto per quattro volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

PONTEDERA per avere, i suoi sostenitori (circa il 16%), posizionati nel Settore Gradinata Nord, intonato, al 41° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni Calcistiche, ripetuto per due volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).

RENATE per avere causato il ritardo dell'inizio della gara di quattro minuti, in quanto il Team Manager ha dovuto provvedere alla correzione delle distinte di gara con conseguente ingresso sul terreno di gioco dei tesserati con un minuto di ritardo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. c.c.).

TEAM ALTAMURA per avere causato il ritardo dell'inizio della gara di due minuti a causa dell'uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. c.c.).

TORRES per avere, i suoi sostenitori (circa il 70%), posizionati nel Settore Ospiti Tribunetta A, intonato, al 75° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava a gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **29 OTTOBRE 2024**

PESSOTTO VANNI (TRIESTINA)

per avere, al 29° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati avversari, in quanto, in reazione alle offese ricevute da parte di quest'ultimi, abbandonava l'area tecnica e si avvicinava alla panchina avversaria in modo provocatorio.

Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S.,

valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CUSATIS GIOVANNI (ALCIONE MILANO)

A) per avere, al 29° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati avversari, in quanto proferiva frasi offensive nei loro confronti provocando la reazione degli stessi;

B) per avere, dopo il provvedimento di espulsione, e fino al termine della gara, in più occasioni diretto la squadra mediante disposizioni tecniche fornite verbalmente dalla Tribuna in violazione dell'art. 21, comma 9, C.G.S.

Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. proc. fed.).

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BRAGLIA PIERO (CAMPOBASSO)

AMMONIZIONE (III INFR)

DI NAPOLI RAFFAELE (CAVESE)

AMMONIZIONE (II INFR)

MODESTO FRANCESCO (ATALANTA U23)
GAUTIERI CARMINE (TARANTO)

AMMONIZIONE (I INFR)

BIANCOLINO RAFFAELE (AVELLINO)
CAPUANO EZIO (FOGGIA)
MENICHINI LEONARDO (PONTEDERA)
ADAMO GIOACCHINO (RENATE)

COLLABORATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA

BELVISO EMANUELE (FOGGIA)

per avere, al termine del primo tempo, mentre la Quaterna Arbitrale stava rientrando negli spogliatoi, tenuto una condotta irrispettosa ed offensiva nei confronti dell'Arbitro e del Quarto Ufficiale in quanto si avvicinava a quest'ultimi proferendo nei loro confronti frasi irrispettose e ingiuriose per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina

aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MUNAO GIUSEPPE (ACR MESSINA)

per avere, dopo la realizzazione del goal da parte della propria squadra, tenuto una condotta non corretta in quanto faceva accesso nel recinto di gioco, nella zona antistante la Curva Ospiti nonostante non fosse inserito in distinta.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., r. c.c.).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MARTINELLI RICCARDO (PONTEDERA)

per avere, al 36° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva con una gomitata al volto, senza provocargli conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, ivi compresa la natura del gesto posto in essere con il pallone non a distanza di gioco e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta (r. IV Ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PUCZKA DAVID (JUVENTUS NEXT GEN)

per avere, al 9° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

ANZELMO DOMENICO (ACR MESSINA)

NDOJ EMANUELE (LATINA)

GALEANDRO ALESSANDRO (LECCO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GALLI GIORGIO (LECCO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MAZZOLO FRANCESCO (CALDIERO TERME)

BOSISIO MARCO (CAMPOBASSO)

CARGNELUTTI RICCARDO (CROTONE)

LUCIANI ALESSIO (FERALPISALO')

RUGGERI GIACOMO	(LEGNAGO SALUS)
FILIGHEDDU STEFANO	(LUMEZZANE)
LANCINI EDOARDO	(NOVARA)
DELLI CARRI FILIPPO	(PADOVA)
STANTE FRANCESCO	(PERGOLETTESE)
POLIDORI MATTIA	(PIANESE)
AMADIO STEFANO	(PINETO)
BORSOI MATTEO	(PINETO)
PRETATO MATTIA	(PONTEDERA)
NICCO GIANLUCA	(PRO PATRIA)
EMBALO SAMBU BRAIMA	(TRIESTINA)
ESEMPIO STEFANO	(TURRIS)
DAFFARA MANUEL	(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

BACCHETTI LORIS	(CASERTANA)
-----------------	-------------

AMMONIZIONE (III INFR)

MUSTACCHIO MATTIA	(ALBINOLEFFE)
ZOMA MOHAMED ALI	(ALBINOLEFFE)
PATTARELLO EMILIANO	(AREZZO)
PANADA SIMONE	(ATALANTA U23)
PALMIERO LUCA	(AVELLINO)
FORAPANI MARCO	(CARPI)
CARRETTA MIRKO	(CASERTANA)
BOFFELLI VALERIO	(CAVESE)
DI PASQUALE DAVIDE	(CROTONE)
GUERINI ALESSIO	(CROTONE)
SILVA PERTINHES JONATHAN	(CROTONE)
PASINI NICOLA	(FERALPISALO')
ROMANO ANTONIO	(GIUGLIANO)
TOZZUOLO ALESSANDRO	(GUBBIO)
TORDINI MATTIA	(LECCO)
DALMAZZI ALESSANDRO	(LUMEZZANE)
VAZQUEZ FEDERICO NAHUEL	(MONOPOLI)
RANIERI ROBERTO	(NOVARA)
GIUNTI GIOVANNI	(PERUGIA)
BAGGI FEDERICO	(PINETO)
VILLA LORENZO	(PINETO)
CASTORANI MANUELE	(POTENZA)
DEL CARRO ANDREA	(RENATE)
VASSALLO FRANCESCO	(RENATE)
GARETTO MARCO	(RIMINI)
D'ORAZIO LUDOVICO	(SPAL)
CONTESSA SERGIO	(TARANTO)
MASTROMONACO GIAN LUCA	(TARANTO)
DE SANTIS EROS	(TEAM ALTAMURA)
CIANCI PIETRO	(TERNANA)
CRIMI MARCO	(TRAPANI)
CALABRESE NICOLO'	(VIRTUS VERONA)

PAGANINI LUCA

(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (II INFR)

KRAPIKAS TITAS	(ACR MESSINA)
RIZZO FRANCESCO	(ACR MESSINA)
BACCHIN FILIPPO	(ALCIONE MILANO)
BRIGHT KEVIN	(ALCIONE MILANO)
CHIERICHETTI PAOLO	(ALCIONE MILANO)
BOFFELLI ANDREA	(ARZIGNANO V.)
VARONE IVAN	(ASCOLI)
COMI PIETRO	(ATALANTA U23)
RUSSO LUCA	(AUDACE CERIGNOLA)
SALVEMINI FRANCESCO PAOLO	(AUDACE CERIGNOLA)
ESPOSITO EMMANUELE	(AZ PICERNO)
PETITO FRANCESCO PIO	(AZ PICERNO)
PRISCO ANTONIO	(BENEVENTO)
ZAGNONI DAVIDE	(CARPI)
MONTALTO ADRIANO	(CATANIA)
FELLA GIUSEPPE	(CAVESE)
CARILLO LUIGI	(FOGGIA)
VEZZONI FRANCO ORLANDO	(FOGGIA)
BALLABIO MARCO	(GIANA ERMINIO)
AFENA-GYAN FELIX OHENE	(JUVENTUS NEXT GEN)
DI RENZO GIOVANNI PAOLO	(LATINA)
FRANZOLINI ANDREA	(LEGNAGO SALUS)
CATANESE GIOVANNI	(LUCCHESI)
FAZZI NICOLO	(LUCCHESI)
MALOTTI MANUELE	(LUMEZZANE)
PACE FEDERICO	(MONOPOLI)
CRISSETIG LORENZO	(PADOVA)
FUSI PIETRO	(PADOVA)
CAPOFERRI MATTIA	(PERGOLETTESE)
AMORAN TOLUWANIMI PETE	(PERUGIA)
GIRAUDO FEDERICO	(PERUGIA)
MONTEVAGO DANIELE	(PERUGIA)
ODJER MOSES	(PIANESE)
BRUZZANITI GIOVANNI	(PINETO)
DEL SOLE FERDINANDO	(PINETO)
HADZIOSMANOVIC CRISTIAN	(PINETO)
SCIACCA GIACOMO MICHELE	(POTENZA)
MEHIC AMER	(PRO PATRIA)
DE MARINO DAVIDE	(PRO VERCELLI)
FALBO LUCA	(RIMINI)
DE FELICE FRANCESCO	(SESTRI LEVANTE)
KARLSSON OTTAR MAGNUS	(SPAL)
PESCHETOLA LORENZO	(TEAM ALTAMURA)
MERCADANTE MARIO	(TORRES)
AUCELLI CHRISTIAN	(TRENTO)
FROSININI RUGGERO	(TRENTO)
GIANNOTTI PASQUALE	(TRENTO)
VERTAINEN EETU VILI VALTTERI	(TRIESTINA)
MORRONE BIAGIO	(TURRIS)

PAGLIUCA MATTIA
PALOMBA LUIGI
TONUCCI DENIS

(VIRTUS VERONA)
(VIS PESARO)
(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (I INFR)

MAMONA BLUE JUNIOR
SETTEMBRINI ANDREA
BENEDETTI GIACOMO
LAKTI ERALD
MILILLO ALESSIO
MARTINELLI LUCA
DE CRISTOFARO ANTONIO
PERLINGIERI MARIO
FURINI EDOARDO
DELI FRANCESCO
D'ANDREA FILIPPO
SCHIRO' THOMAS
RENDA FEDERICO
SCARINGI MATTIA
IACCARINO GENNARO
MULAZZI GABRIELE
BATTISTINI MATTEO
IBRAHIM OLAMIDE MAJID
MARTIC MANUEL
BORTOLUSSI MATTIA
RICCI FEDERICO
PACCIARDI FEDERICO
IANESI SIMONE
CATURANO SALVATORE
GHEZZI ANDREA
PICCOLI MARCO
NUNZIATINI FRANCESCO
CANGIANIELLO SIMONE
ZAMMARINI ROBERTO
CAPUTO GIORGIO
DIAKITE ADAMA
KIYINE SOFIAN
RIZZO NICHOLAS
MARCONE RICHARD GABRIEL
NICOLAO GIUSEPPE
LATTANZIO ALBERTO
SINANI ISMET
CASAROTTO MATTEO
CASTELLI DAVIDE
SIAULYS OVIDIJUS
TROVO' RICCARDO

(ACR MESSINA)
(AREZZO)
(ARZIGNANO V.)
(ARZIGNANO V.)
(ARZIGNANO V.)
(AUDACE CERIGNOLA)
(AVELLINO)
(BENEVENTO)
(CALDIERO TERME)
(CASERTANA)
(CATANIA)
(CROTONE)
(GIANA ERMINIO)
(GIANA ERMINIO)
(GUBBIO)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(LECCO)
(LEGNAGO SALUS)
(LEGNAGO SALUS)
(PADOVA)
(PERUGIA)
(PIANESE)
(PONTEDERA)
(POTENZA)
(RENATE)
(RIMINI)
(SESTRI LEVANTE)
(SORRENTO)
(SPAL)
(TARANTO)
(TORRES)
(TRIESTINA)
(TRIESTINA)
(TURRIS)
(TURRIS)
(UNION CLODIENSE)
(UNION CLODIENSE)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS VERONA)

IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze il 15 Ottobre 2024

IL PRESIDENTE
Matteo Marani